

**REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO
DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL
CREDITO (CVA)**

Novembre 2024

INDICE

1	<i>PREMESSA</i>	3
2	<i>LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT</i>	6
2.1	Perimetro di applicazione	6
2.2	Gli approcci di calcolo del rischio di CVA	7
2.3	Il metodo di base (art. 384)	8
2.3.1	Il metodo di base con coperture (art. 384, par. 2)	8
2.3.2	Il metodo di base senza coperture (art.384, par. 3)	15
2.3.3	Le componenti del metodo di base	15
2.3.3.1	Le esposizioni assoggettate al requisito di CVA	16
2.3.3.2	Le coperture ammissibili	18
2.3.3.3	I parametri di calcolo RW_c , RW_{hSN} e RW_{iind}	20
2.4	Il metodo semplificato (art. 385)	21
	<i>ALLEGATI</i>	22

1 PREMESSA

In data 19 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1623 del 31 maggio 2024 che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. “CRR”), per quanto riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.

La presente iniziativa legislativa (c.d. “CRR3”), che si applica a decorrere dalla data contabile del 31 marzo 2025, prevede importanti novità in tema di requisiti prudenziali per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)¹, che deriverebbero dal fatto che l'attuale quadro normativo di riferimento non rileverebbe adeguatamente l'effettivo rischio di CVA a cui le banche sono esposte. In particolare, i metodi stabiliti nell'attuale CRR mancherebbero di sensibilità al rischio e non rileverebbero il rischio di mercato insito nelle operazioni in derivati con la controparte.

L'attuale regolamentazione sul rischio di CVA, disciplinata negli articoli dal 381 a 386 del CRR, prevede i) una specifica definizione di rischio di CVA, ii) la possibilità di applicare tre metodi di calcolo (il metodo avanzato (art. 383), il metodo standardizzato (art. 384) e il metodo semplificato (art. 385)) e iii) regole precise da applicare al

¹ L'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) è una rettifica contabile al valore equo apportata al prezzo di un'operazione in derivati, che mira ad effettuare accantonamenti a copertura di potenziali perdite dovute al deterioramento del merito di credito della controparte in tale operazione.

fine di riconoscere le coperture ammissibili da utilizzare nel calcolo del requisito di rischio di CVA (art. 386).

Il CRR3, con l'obiettivo di allinearli ai principi del CBVB del 2020, prevede le seguenti modifiche all'attuale disciplina:

- all'articolo 381 viene introdotta una definizione del significato di rischio di CVA² al fine di rilevare tanto il rischio di differenziali creditizi della controparte di un ente quanto il rischio di mercato del portafoglio di operazioni negoziate da tale ente con tale controparte.
- l'articolo 382 è modificato:
 - ✓ per chiarire quali operazioni di finanziamento tramite titoli sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA;
 - ✓ per introdurre una nuova disposizione che impone agli enti di comunicare i risultati del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per le operazioni esentate ai sensi di tale articolo;
 - ✓ per specificare che gli enti che coprono il rischio di CVA di tali operazioni esentate hanno la facoltà di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di CVA per tali operazioni tenendo conto delle coperture ammissibili interessate;
- è inserito l'articolo 382 bis al fine di definire i nuovi metodi che gli enti dovrebbero utilizzare per calcolare i propri requisiti di fondi

² All'articolo 381 per "*rischio di CVA*" si intende il rischio di perdite derivanti da variazioni del valore del CVA, calcolato per il portafoglio di operazioni con una controparte di cui al primo comma, dovute a fluttuazioni dei fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte e di altri fattori di rischio incorporati nel portafoglio di operazioni.

propri per il rischio di CVA, nonché le condizioni per il ricorso a una combinazione di tali metodi:

- il metodo standardizzato di cui all'articolo 383, qualora l'ente abbia ottenuto dalle autorità competenti l'autorizzazione a ricorrere a tale metodo;
 - il metodo di base di cui all'articolo 384;
 - il metodo semplificato di cui all'articolo 385, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo.
- l'articolo 383 è sostituito per introdurre i requisiti generali per il ricorso al metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, nonché la definizione di CVA regolamentare a tal fine. Gli articoli da 383 bis a 383 quinquies sono inseriti per specificare ulteriormente gli elementi tecnici del metodo standardizzato.
- l'articolo 384 viene sostituito per introdurre il metodo di base per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.
- l'articolo 385 viene sostituito per introdurre il metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, nonché i criteri di ammissibilità per il ricorso a tale metodo.
- l'articolo 386 è modificato per rispecchiare i nuovi requisiti applicabili alle coperture ammissibili ai fini dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

Il Gruppo PUMA, analizzata la possibilità di gestire all'interno della procedura le nuove richieste segnaletiche previste dal Regolamento in tema di calcolo del requisito di capitale di fondi propri per il rischio di CVA, ha ritenuto:

- di poter documentare nella procedura PUMA il metodo di base (art. 384) e il metodo semplificato (art. 385) e a tal fine si è provveduto a modificare la funzione extra-tabellare F11_6_1;
- di non documentare il metodo standardizzato previsto all'articolo 383 valutando la scarsa applicazione dello stesso nel contesto bancario italiano.

Le successive indicazioni della nota tecnica, valide per le banche, sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti dal nuovo Regolamento.

2 LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

2.1 Perimetro di applicazione

Il CRR3, all'art. 382, prevede lo stesso perimetro di applicazione dell'attuale disciplina con l'unica differenza per quanto attiene le operazioni di finanziamento tramite titoli da includere. Infatti, il nuovo paragrafo 2 del suddetto articolo prevede che un ente includa nel calcolo dei fondi propri le operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo (*fail value*) ai sensi della disciplina contabile applicabile a tale ente laddove le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative³.

³ Al paragrafo 6 dell'art.382 viene previsto che l'EBA elabori progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri che gli enti utilizzano per valutare se le esposizioni al rischio di CVA derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo sono significative, nonché la frequenza di tale valutazione.

Al fine di riconoscere tale tipologia di operazione è già presente nella TCOR50 il digit REQUISITO PER CVA - DIGIT PER INCLUSIONE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI con il domino 0 = NO, 1 = SI.

Tuttavia, ad oggi, tale digit, pur essendo previsto, non risulta usato nella documentazione PUMA vista l'assenza di materialità di tale fenomeno nel contesto bancario italiano. Il gruppo PUMA, dopo un'attenta analisi, ritiene di continuare a non usare tale digit anche a seguito delle modifiche introdotte al paragrafo 2.

2.2 Gli approcci di calcolo del rischio di CVA

Il CRR3 prevede l'applicazione di tre diversi approcci di calcolo del requisito per il rischio di CVA: metodo di base (art. 384), metodo semplificato (art. 385) e metodo standardizzato (art. 383).

In particolare, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base in modo differente a seconda se l'ente includa o meno nel calcolo una o più coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386. Nel primo caso si fa riferimento a quanto indicato nel paragrafo 2 dell'articolo 384 mentre nel secondo caso si fa riferimento a quanto indicato nel paragrafo 3.

Al fine di riconoscere il metodo da applicare per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, secondo la nuova disciplina del CRR3, viene introdotto un nuovo attributo nella **TCOR50 – REQUISITO PER CVA - CRR3** con il seguente dominio:

- 1 = METODO BASE CON COPERTURE AMMISSIBILI (ART. 384, PAR 2)
- 2 = METODO BASE SENZA COPERTURE AMMISSIBILI (ART. 384, PAR 3)

3 = METODO SEMPLIFICATO (ART. 385)

4 = METODO STANDARDIZZATO (ART. 383)

Il digit di TCOR50 - REQUISITO PER CVA - APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO (art. 384 CRR) viene dunque eliminato.

2.3 Il metodo di base (art. 384)

L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 2 o 3 dell'articolo 384, a seconda dei casi, per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando una delle seguenti formule, secondo quanto opportuno:

- a) la formula di cui al paragrafo 2, qualora l'ente includa nel calcolo una o più coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386;
- b) la formula di cui al paragrafo 3, qualora l'ente non includa nel calcolo alcuna copertura ammissibile riconosciuta ai sensi dell'articolo 386.

I metodi di cui alle lettere a) e b) non sono utilizzabili in combinazione.

2.3.1 Il metodo di base con coperture (art. 384, par. 2)

L'ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA come segue:

$$BACVA^{total} = (\beta \cdot BACVA^{csr-unhedged} + DS_{CVA} \cdot (1 - \beta) \cdot BACVA^{csr-hedged})$$

dove:

$BACVA^{total}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base;

$BACVA^{csr-unhedged}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base calcolati conformemente al paragrafo 3 per un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b);

$$DS_{CVA} = 0,65;$$

$$\beta = 0,25;$$

$$BACVA^{csr-hedged}$$

$$= \sqrt{\left(\rho \cdot \sum_c (SCVA_c - SNH_c) - IH \right)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c (SCVA_c - SNH_c)^2 + \sum_c HMA_c BACVA^{csr-hedged}}$$

dove:

$$SCVA_c = \frac{1}{a} \cdot RW_c \cdot \sum_{NS \in c} M_{NS}^c \cdot EAD_{NS}^c \cdot DF_{NS}^c$$

$$SNH_c = \sum_{h \in c} r_{hc} \cdot RW_h^{SN} \cdot M_h^{SN} \cdot B_h^{SN} \cdot DF_h^{SN}$$

$$IH = \sum_i RW_i^{ind} \cdot M_i^{ind} \cdot B_i^{ind} \cdot DF_i^{ind}$$

$$HMA_c = \sum_h (1 - r_{hc}^2) \cdot (RW_h \cdot M_h^{SN} \cdot B_h^{SN} \cdot DF_h^{SN})^2$$

$$a = 1,4;$$

$$\rho = 0,5;$$

c = l'indice che rappresenta tutte le controparti per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

NS = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

h = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti single-name riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

i = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti su indici riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per tutte le controparti per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

RW_c = il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla controparte "c". La controparte "c" è assegnata a uno dei fattori di ponderazione del rischio in base a una combinazione di settore e merito di credito e determinata conformemente alla tabella 1;

M_{NS}^c = la scadenza effettiva (effective maturity) dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c;

Per l'ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, M_{NS}^c è calcolata conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, lettera g). Tuttavia, ai fini di tale calcolo, M_{NS}^c non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione;

Per l'ente che non utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, M_{NS}^c è la scadenza media nozionale ponderata di cui all'articolo 162, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, ai fini di tale calcolo, M_{NS}^c non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione;

EAD_{NS}^c = il valore dell'esposizione al rischio di controparte dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c, compreso l'effetto della garanzia reale in conformità con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, come applicabile al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) ed f);

DF_{NS}^c = il fattore di sconto di vigilanza per l'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c.

Per l'ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, il fattore di sconto di vigilanza DF_{NS}^c è fissato a 1. In tutti gli altri casi, il fattore di sconto di vigilanza è calcolato come segue: $\frac{1 - e^{-0.05 \cdot M_{NS}^c}}{0.05 \cdot M_{NS}^c}$

r_{hc} = la correlazione di vigilanza tra il rischio di differenziali creditizi della controparte “c” e il rischio di differenziali creditizi di uno strumento

single-name riconosciuto come copertura ammissibile h per la controparte “c”, determinata conformemente alla tabella 2;

M_h^{SN} = la scadenza residua di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

B_h^{SN} = l'importo nozionale di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

DF_h^{SN} = il fattore di sconto di vigilanza per uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:

$$\frac{1 - e^{-0.05 M_h^{SN}}}{0.05 \cdot M_h^{SN}}$$

RW_h^{SN} = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile. Tali fattori di ponderazione del rischio si basano su una combinazione di settore e merito di credito del differenziale creditizio di riferimento dello strumento di copertura e sono determinati conformemente alla tabella 1;

M_i^{ind} = la scadenza residua di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. Nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, M_i^{ind} è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;

B_i^{ind} = il nozionale totale di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. Nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, B_i^{ind} è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;

DF_i^{ind} = il fattore di sconto di vigilanza per una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue: $\frac{1-e^{-0.05M_i^{ind}}}{0.05 \cdot M_i^{ind}}$

RW_i^{ind} = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. RW_i^{ind} si basa su una combinazione di settore e merito di credito di tutte le componenti dell'indice, calcolata come segue:

a) se tutte le componenti dell'indice appartengono allo stesso settore e presentano lo stesso merito di credito, determinati conformemente alla tabella 1, RW_i^{ind} è calcolato come il fattore di ponderazione del rischio pertinente di cui alla tabella 1 per tale settore e tale merito di credito moltiplicato per 0,7;

b) se le componenti dell'indice non appartengono tutte allo stesso settore o non presentano tutte lo stesso merito di credito, RW_i^{ind} è calcolato come media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio di tutte le componenti dell'indice, come stabilito conformemente alla tabella 1, moltiplicato per 0,7.

Tabella 1

Settore della controparte	Merito di credito	
	CQS da 1 a 3	CQS da 4 a 6 e privo di rating
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese banche multilaterali di sviluppo di un paese terzo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	0,5 %	2,0 %
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %	4,0 %
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0 %	12,0 %
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %	7,0 %
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	3,0 %	8,5%
Tecnologia, telecomunicazioni	2,0 %	5,5 %
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5%	5,0 %
Altri settori	5,0 %	12,0 %

Tabella 2

Correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name	
Copertura single-name h della controparte i	Valore di r_{hc}
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto i)	100 %
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto ii)	80 %
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto iii)	50 %

2.3.2 Il metodo di base senza coperture (art.384, par. 3)

Un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:

$$BACVA^{csr-unhedged} = \sqrt{\left(\rho \cdot \sum_c SCVA_c\right)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c SCVA_c^2}$$

dove tutti i termini sono calcolati secondo le indicazioni del metodo di base con coperture.

2.3.3 Le componenti del metodo di base

Sotto il profilo logico, le componenti per il calcolo del requisito di CVA, sono le seguenti due classi di forme tecniche originarie: le

esposizioni di cui all'art. 382 e le coperture ammissibili di cui all'art. 386.

2.3.3.1 Le esposizioni assoggettate al requisito di CVA

All'articolo 382 sono inseriti i paragrafi 4 bis e 4 ter. In particolare, il paragrafo 4 bis prevede che in deroga al paragrafo 4, un ente può scegliere di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, utilizzando uno dei metodi applicabili di cui all'articolo 382 bis, per le operazioni escluse ai sensi del paragrafo 4, se l'ente utilizza coperture ammissibili determinate ai sensi dell'articolo 386 per attenuare il rischio di CVA di tali operazioni. Gli enti stabiliscono politiche per specificare i casi in cui scelgono di soddisfare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tali operazioni.

Al paragrafo 4 ter è previsto che gli enti segnalino alle proprie autorità competenti i risultati dei calcoli dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui al paragrafo 4. Ai fini di tale obbligo di segnalazione, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando i metodi pertinenti di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, che avrebbero utilizzato per soddisfare un requisito di fondi propri per il rischio di CVA se tali operazioni non fossero escluse dall'ambito di applicazione ai sensi del paragrafo 4.

La determinazione delle esposizioni da assoggettare o meno al requisito per il rischio di CVA avviene attraverso l'utilizzo della variabile 05744. La variabile 05744 - DIGIT PER L'INCLUSIONE NEI REQUISITI PATRIMONIALI PER CVA, derivata in fase ACA dalla procedura PUMA, permette di individuare le esposizioni da

assoggettare al requisito per il rischio di CVA in quanto i) non soddisfano le condizioni previste per la loro esclusione previste al paragrafo 3 e al paragrafo 4 e ii) soddisfano le condizioni del nuovo paragrafo 4bis. Consente, inoltre, di identificare le esposizioni per le quali ai sensi del nuovo paragrafo 4 ter deve essere calcolato, ai soli fini di “reporting” nel template C 25 01, il requisito di fondi propri per il rischio di CVA. Di seguito il nuovo dominio della variabile:

- 0= NON INCLUSO

INCLUSO AI SOLO FINI SOLVENCY:

- 1= SI INCLUSO AI SENSI DELL'ART.382.PAR 1;
- 2= SI INCLUSO AI SENSI DELL'ART.382.PAR 4 BIS;

AI SOLO FINI DI REPORTING - ART.382.PAR 4 TER:

- 3= SI INCLUSO - OPERAZIONI TRA UN CLIENTE E UN PARTECIPANTE DIRETTO;
- 4= SI INCLUSO - OPERAZIONI CON CONTROPARTI NON FINANZIARIE UE;
- 5= SI INCLUSO - OPERAZIONI CON CONTROPARTI NON FINANZIARIE NON UE;
- 6= SI INCLUSO - OPERAZIONI INFRAGRUPPO;
- 7= SI INCLUSO - OPERAZIONI CON CONTROPARTI FONDI PENSIONE;
- 8= SI INCLUSO - OPERAZIONI CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI;

Ai fini della corretta determinazione della variabile 05744 vengono effettuati i seguenti interventi:

- viene ridenominata la variabile di input **05743** in **DIGIT PER L'ESCLUSIONE DAI REQUISITI PATRIMONIALI PER CVA -**

DETTAGLIO OPERAZIONE AI SENSI DELL'ART 382 LETTERA A) E C) con il seguente dominio:

1 = SI, ESCLUSO PER CONTROPARTI NON FINANZIARIE (ART. 382.4.a)

2 = SI, ESCLUSO PER FONDI PENSIONE (ART. 382.4.c)

- viene introdotta la nuova variabile di input **05566 – DEROGA ARTICOLO 382 PARAGRAFO 4 BIS** con dominio 0=NO, 1= SI che permette di includere le esposizioni da assoggettare al requisito per il rischio di CVA ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 4 bis dell'articolo 382.

2.3.3.2 Le coperture ammissibili

Per quanto attiene le coperture ammissibili l'articolo 386 è stato modificato dal CRR3 e, in particolare, al paragrafo 3 viene previsto che ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:

a) credit default swap single-name e contingent credit default swap single-name, che fanno riferimento:

- i. direttamente alla controparte;
- ii. a un soggetto giuridicamente collegato alla controparte, dove giuridica-mente collegato si riferisce ai casi in cui lo strumento di riferimento e la controparte sono un'impresa madre e la sua filiazione oppure due filiazioni di una stessa impresa madre;
- iii. a un soggetto che appartiene allo stesso settore e alla stessa regione della controparte;

b) index credit default swaps.

Al fine di riconoscere le coperture ammissibili viene modificato il dominio della variabile **05737 – DIGIT PER COPERTURA AMMISSIBILE PER CVA** che risulta essere il seguente:

0=NO

1=SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE INDEX

3=SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE SINGLE NAME
ARTICOLO 386, PARAGRAFO 3, LETTERA a), PUNTO i)

4= SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE SINGLE NAME
ARTICOLO 386, PARAGRAFO 3, LETTERA a), PUNTO ii)

5= SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE SINGLE NAME
ARTICOLO 386, PARAGRAFO 3, LETTERA a), PUNTO iii)

I valori 1, 3, 4 e 5 alimentati sulle FTA 01594.98 permettono di riconoscere le coperture ammissibili.

I valori della variabile 05737 permettono, inoltre, di determinare il parametro r_{hc} (correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name), previsto dalla Tabella 2 dell'articolo 384 e usato nella funzione extra-tabellare F11_6_1, nel seguente modo:

Variabile PUMA 05737	Valore di r_{hc}
05737 = 3	100 %
05737 = 4	80 %
05737 = 5	50 %

2.3.3.3 I parametri di calcolo RW_c , RW_h^{SN} e RW_i^{ind}

Tali fattori di ponderazione RW_c , RW_h^{SN} e RW_i^{ind} , come descritto precedentemente, si basano su una combinazione di settore e merito di credito e sono determinati conformemente alla tabella 1.

Il gruppo PUMA dopo un'attenta analisi ha ritenuto di poter generare tali parametri secondo le seguenti regole:

- per determinare il settore della controparte viene usata la variabile 01118 – CODICE ATECO e la variabile 05720 – PORTAFOGLIO DEFINITIVO (POST CRM);
- per determinare la classe di merito della controparte viene usata la variabile 05721 – CLASSE DI MERITO PROCESSO PUMA2.
- per determinare se una controparte è un soggetto del settore finanziario viene inserita la nuova variabile **05567 – SOGGETTO DEL SETTORE FINANZIARIO (ART. 4 CRR, PUNTO 27)** sia in input sulle FTO/FTA sia nella TCOR80 con il seguente dominio:

0 = NON ENTE DEL SETTORE FINANZIARIO;

1 = UN ENTE (LETTERA a);

2 = UN ENTE FINANZIARIO (LETTERA b);

3 = UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE (LETTERA d);

4 = UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DI UN PAESE TERZO (LETTERA e);

5 = UN'IMPRESA DI RIASSICURAZIONE (LETTERA f);

6 = UN'IMPRESA DI RIASSICURAZIONE DI UN PAESE TERZO (LETTERA g);

7 = UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 212, PARAGRAFO 1, LETTERA F), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (LETTERA h);

8 = UN'IMPRESA ESCLUSA DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4 DI TALE DIRETTIVA (LETTERA k);

9 = UN'IMPRESA DI UN PAESE TERZO CON UN'ATTIVITÀ PRINCIPALE COMPARABILE A QUELLA DEI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE DA A) A K) (LETTERA i)

10 = NON ENTE DEL SETTORE FINANZIARIO.

Le regole PUMA utili ai fini della determinazione dei suddetti parametri regolamentari vengono esplicitate nella fase extra-tabellare F11_6_1.

2.4 Il metodo semplificato (art. 385)

Per il metodo semplificato al fine di riconoscere le esposizioni da assoggettate al requisito di CVA vale quanto indicato per il metodo di base.

La generazione delle informazioni da segnalare nel template C 25 01 avverrà secondo le regole del DB PUMA e sfruttando, in aggiunta al campo 05744, le informazioni calcolate per il calcolo del requisito di rischio di controparte secondo il metodo dell'OEM.

ALLEGATI